



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE/PURIFICAZIONE D'ARIA PER GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E GLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE) DEL COMUNE DI VICENZA. CIG 9050255AAE - CPV 39330000-4 – NUTS ITH32.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Vicenza – Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione richiede la fornitura di sistemi di sanificazione/purificazione in continuo in presenza di persone, come di seguito meglio specificato:

	TIPOLOGIA	QUANTITA'
1)	sanificatori d'aria per volume ambiente compreso tra 10mc a min. 110mc per superfici da 5 mq a min. 45 mq – portata di sanificazione \geq 30mc/h	200
2)	sanificatori d'aria per volume ambiente compreso tra 100mc a min. 500mc per superfici da 40 mq a min. 250 mq – portata di sanificazione \geq 200mc/h	110

Caratteristiche generali:

Sanificatore d'aria basato sull'utilizzo di sorgente di raggi ultravioletti UV-C in grado di neutralizzare gli agenti patogeni inclusi i virus aerotrasportati (come Coronavirus HCoV-OC43 e Adenovirus AdV-5).

Caratteristiche specifiche tipologia 1) [sanificatori d'aria per volume ambiente compreso tra 10mc a min. 110mc per superfici da 5 mq a min. 45 mq – portata di sanificazione \geq 30mc/h]:

- sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C;
- nessuna emissione di Ozono – O₃;
- sanificazione continua anche in presenza di persone;
- il sistema di trattamento dell'aria deve svolgere la propria azione sanificante senza creare alcun tipo di problematica alle persone presenti in termini di:
 - interazione con i sistemi di sanificazione (schermatura degli stessi per impedire contatti diretti e indiretti secondo quanto previsto dalla norma UN62471);
 - rumorosità;
 - emissioni di sostanze dannose alla salute;
 - emissione di sostanze odorigene;
 - emissioni di polveri;
- esiti di test effettuati da enti/laboratori che ne dimostrino l'azione virucida e battericida non inferiore al 99,6% e conformità ai requisiti richiesti dalle norme applicabili sulla sicurezza di impiego quotidiano in presenza di persone;
- marcatura CE;
- portata di sanificazione: \geq 30 mc/h
- lunghezza d'onda UV-c: 254 nm;

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

- potenza UV-c: almeno 16 W;
- potenza radiante UV-C: da 5 W;
- alimentazione elettrica (V-Hz) 230Vca con tolleranza 10%; 50-60 Hz con cavo lunghezza da minimo 1,7m.;
- assorbimento max 25W;
- possibilità di installazione a terra ed in parete;
- garanzia minima anni due.

Caratteristiche specifiche tipologia 2) [sanificatori d'aria per volume ambiente compreso tra 100mc a min. 500mc per superfici da 40 mq a min. 250 mq– portata di sanificazione \geq 200mc/h]:

- sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C;
- nessuna emissione di Ozono – O₃;
- sanificazione continua anche in presenza di persone;
- il sistema di trattamento dell'aria deve svolgere la propria azione sanificante senza creare alcun tipo di problematica alle persone presenti in termini di:
 - interazione con i sistemi di sanificazione (schermatura degli stessi per impedire contatti diretti e indiretti secondo quanto previsto dalla norma UN62471);
 - rumorosità;
 - emissioni di sostanze dannose alla salute;
 - emissione di sostanze odorogene;
 - emissioni di polveri;
- esiti di test effettuati da enti/laboratori che ne dimostrino l'azione virucida e battericida non inferiore al 99,6% e conformità ai requisiti richiesti dalle norme applicabili sulla sicurezza di impiego quotidiano in presenza di persone;
- marcatura CE;
- portata di sanificazione: \geq 200 mc/h;
- lunghezza d'onda UV-c: 254 nm;
- potenza UV-c: almeno 22W;
- potenza radiante UV-C: da 7,5 W;
- alimentazione elettrica (V-Hz) 230Vca con tolleranza 10%; 50-60 Hz con cavo lunghezza min 1,7m;
- assorbimento max 60W;
- possibilità di installazione a terra ed in parete;
- garanzia minima anni due.

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.

La garanzia in termini di legge dovrà essere comprensiva di eventuale sostituzione, manutenzione e/o pezzi di ricambio.

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 2 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna della fornitura – in data da concordare e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto - si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna presso il Centro Produzione Pasti di Via C. Goldoni, 41 di Vicenza.

ART. 3 - VALIDITÀ DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Amministrazione comunale ha validità fino ad esaurimento della merce ordinata.
2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di validità del contratto.
3. Non è consentito il rinnovo tacito del contratto. Nel corso del contratto non è ammessa la revisione prezzi.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

I prodotti dovranno garantire condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate e dovranno comunque essere realizzati con materiali di prima qualità, rispettando ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.

I prodotti dovranno essere tali da evitare rischi agli utilizzatori, inoltre tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali.

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione, ed il materiale usato dovrà essere conforme al decreto legislativo 152/2006 s.m.i..

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 5 - COLLAUDO FORNITURA

Il controllo di quantità e conformità della fornitura sarà effettuato dall'Ufficio Servizi scolastici e Gestione amministrativa del Comune di Vicenza.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di verifiche i materiali richiesti presentassero difetti oppure non risultassero conformi a quanto richiesto la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 10 (dieci) giorni lavorativi.

Nel caso di mancata sostituzione della merce entro il suindicato termine, l'Amministrazione Comunale provvederà in proprio all'acquisto di detto materiale addebitando alla ditta aggiudicataria il relativo onere.

ART. 6 – SCHEDE TECNICHE

Dovranno essere trasmesse in sede di partecipazione alla gara le schede tecniche dei prodotti offerti **ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA.**

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

Qualora l'inadempimento raggiunga il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente foglio condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo conceda in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.; Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 8 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nei seguenti casi:

1. Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente non esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

ART. 9 – PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art.1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il seguente codice univoco: **A59YHZ**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria Comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **CIG 9050255AAE - CPV 39330000-4 – NUTS ITH32.**

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia ad esclusiva copertura dell'affidamento in oggetto con l'espressa indicazione del relativo CIG, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU Serie Generale n. 83 del 10-04-2018 – Suppl. Ordinario n. 16).
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici ed Educativi – gara per fornitura di attrezzature per la sanificazione d'aria in continuo in presenza di persone - Responsabile Unico del Procedimento: CORDARO LISA: lcordaro@comune.vicenza.it.



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.
4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;

e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto,



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levè degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 16 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Elena Munaretto, Dirigente del Servizio Istruzione, Sport e Partecipazione,

Levà degli Angeli, 11 Vicenza - tel 0444/222123 – email: emunaretto@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it